



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO
"FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI" 2007-2013

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità 2011 – Azione 1 "Formazione linguistica ed educazione civica"

Con Decreto prot. n. 633 del 30/1/2012 l'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per l'Integrazione – Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha adottato il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per l'Integrazione.

1. DEFINIZIONI E DOCUMENTI INTEGRATIVI

Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) **FEI**: Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;
- b) **Decisioni**: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) che istituisce il FEI e Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/435/CE;
- c) **Orientamenti strategici**: Decisione della Commissione del 21 agosto 2007 n. 3926 recante applicazione della Decisione 2007/435/CE del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013. L'art. 16, paragrafo 2, della Decisione n. 2007/435/CE prevede che per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applichino in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere i principi fondamentali comuni;
- d) **Autorità Responsabile**: Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo;
- e) **Programma pluriennale**: art. 17 Decisione 2007/435/CE. Programma approvato con Decisione C(2008)7639 del 4 dicembre 2008;
- f) **Programma annuale**: art. 19 Decisione 2007/435/CE. Programma annuale 2011 approvato con Decisione , C(2011) 6455 del 13/09/2011;
- g) **Azioni**: linee di intervento previste per ogni priorità individuata dagli orientamenti strategici. Ad ogni azione il Programma annuale collega gli obiettivi che devono essere perseguiti all'interno delle proposte progettuali;
- h) **Soggetto Proponente**: soggetto, in forma singola o associata, che presenta il progetto;
- i) **Capofila**: in caso di Soggetto Proponente in forma associata, è il soggetto che risponde all'Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto presentato;
- j) **Partner**: in caso di Soggetto Proponente in forma associata, sono detti Partner tutti i soggetti diversi dal Capofila che partecipano alla realizzazione del progetto;



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

- k) Beneficiario Finale: Soggetto Proponente cui è stato approvato il progetto e che, pertanto, beneficia dei contributi del FEI;
- l) Destinatario: soggetto che beneficia del risultato dell' Azione;
- m) Spese ammissibili: spese sostenute dai Beneficiari Finali nell'attuare le Azioni, che sono ritenute ammissibili in base alle disposizioni della Decisione 2007/435/CE, della Decisione 2008/457/CE e del "Manuale delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori" - versione n. 4 del 16 marzo 2011;
- n) Firma elettronica qualificata: Firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce, in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- o) Firma digitale: Particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ai fini del presente avviso, per firma digitale si fa riferimento esclusivamente – pena l'esclusione - alla firma, in formato pcks#7, le cui modalità di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa italiana vigente;
- p) Posta Elettronica Certificata: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-*bis*, comma 5, d.l. 29 novembre 2008, n. 185;
- q) Rete territoriale di intervento: network di sostegno alle attività di progetto, attivato a livello locale tra Soggetto Proponente, Partner e Soggetti aderenti, attraverso protocolli di intesa, lettere di adesione, etc.;
- r) Soggetto Aderente: soggetto diverso dal Capofila e dal Partner, che partecipando alla rete territoriale di intervento, aderisce agli obiettivi del progetto e sostiene senza oneri finanziari aggiuntivi la realizzazione del progetto.

Il presente Avviso ed i relativi allegati indicano, altresì, le procedure per la presentazione dei progetti relativi all'Azione specificata, i criteri di ammissibilità dei progetti, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di assegnazione dei contributi, di attuazione e rendicontazione degli stessi.

A questo riguardo si precisa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati (in quanto scaricabili dal sito del Ministero dell'Interno), i seguenti documenti integrativi:

- Programma Pluriennale FEI 2007-2013;
- Programma Annuale FEI 2011;
- Decisione 2007/435/CE (Decisione istitutiva del FEI);
- Decisione 2007/3926/CE (Orientamenti Strategici Comunitari);
- Decisione 2008/457/CE (Decisione applicativa del FEI);
- Decisione 2011/1189/CE (Modifiche alla Decisione 2008/457/CE, con revisione dell'allegato XI);
- *Vademecum* di attuazione per i beneficiari finali e relativi allegati (ovvero i fac-simile dei modelli presenti a sistema) ;



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

- Manuale delle regole di ammissibilità delle spese, versione n. 4 del 16 marzo 2011
- Manuale utente.

2. SOGGETTI PROPONENTI

I progetti possono essere presentati unicamente da Regioni ordinarie, Regioni a statuto speciale o Province autonome in qualità di **“Soggetto Proponente Capofila”**.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla finalità del presente bando nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Vista la finalità di assicurare un sistema di rete per l'offerta formativa, è requisito di ammissibilità della proposta progettuale, la partecipazione in qualità di partner del progetto di almeno uno tra seguenti enti istituzionali competenti: Uffici Scolastici Regionali e/o Uffici scolastici Territoriali e/o Centri territoriali permanenti e/o istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria. L'estensione e la qualità della rete di intervento costituisce specifico elemento di valutazione di merito delle proposte progettuali, come previsto dal sub. criterio 7 della griglia di valutazione di cui all'art. 12 del presente avviso.

Sono inoltre ammessi a partecipare alla proposta in qualità di partner, in funzione della rispondenza delle proprie competenze a quanto previsto nelle tre aree di intervento di cui al seguente articolo 3 del presente avviso, i seguenti soggetti:

- a) Enti locali come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, per essi, le singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria;
- b) Fondazioni;
- e) ONG operanti nel settore di riferimento;
- f) Organismi associativi o ONLUS operanti nel settore di riferimento;
- g) Cooperative operanti nel settore di riferimento;
- h) Organismi di diritto privato senza fini di lucro operanti nel settore di riferimento;
- i) Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, Sindacati;
- k) Università e, per esse, i singoli Dipartimenti Universitari;
- l) Istituti di Ricerca;
- m) Uffici Scolastici Regionali, Uffici scolastici territoriali, Centri territoriali permanenti, Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria nonché sedi disciplinate ai sensi della legge 165/01;
- p) Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento;



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Gli enti suddetti possono pertanto partecipare sia in qualità di **“Soggetti Partner”** (compilando l'apposita modulistica di progetto), che in qualità di **Soggetti Aderenti** alla proposta progettuale (tramite appositi protocolli di intesa o lettere di adesione alle attività da allegare al progetto, finalizzati alla costituzione di una rete territoriale di sostegno alla realizzazione del progetto). Si auspica altresì l'adesione agli interventi progettuali delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo competenti, come Soggetti Aderenti, in qualità di sostenitori delle attività e partecipanti alla suddetta rete progettuale.

Sono ammesse tutte le forme di partenariato, di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti riuniti in partenariato ovvero facenti parte del raggruppamento e/o consorzio nei confronti dell'Autorità Responsabile.

In caso di progetto presentato in partenariato, il Soggetto Capofila rappresenta il raggruppamento nei confronti dell'Autorità Responsabile, ed è responsabile nei confronti della stessa per la realizzazione dell'intero progetto presentato.

Si precisa che le cooperative di cui alla lettera *g*) dovranno essere costituite ai sensi degli artt. 2511 c.c. e ss. ed avere finalità mutualistiche; gli altri soggetti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *k*) (se privati) e *l*) (se privati) dovranno svolgere prioritariamente attività senza scopo di lucro.

3. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti volti ad attuare l'Azione **1 - Formazione linguistica ed educazione civica**, individuata nel Programma annuale 2011, nell'ambito della Priorità 1 *“Attuazione di azioni destinate ad applicare i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'UE”*.

L'azione intende promuovere la realizzazione di piani regionali d'integrazione linguistica e sociale degli stranieri. Tali piani sono finalizzati ad assicurare un sistema integrato per la formazione linguistica e l'orientamento civico degli stranieri. Si richiede pertanto di implementare azioni di sistema volte a promuovere l'erogazione di servizi di formazione linguistica, educazione civica ed orientamento sviluppando e/o consolidando i processi organizzativi e le relative reti locali di *governance*.

I piani regionali d'integrazione linguistica e sociale degli stranieri, la cui realizzazione costituisce oggetto del presente avviso, sono articolati nelle seguenti tre aree:

- 1) Area Formazione
- 2) Area Supporto
- 3) Area Servizi

1) Area Formazione

Tale area è finalizzata ad erogare corsi di integrazione linguistica e sociale per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio regionale.

Si richiede l'attivazione di percorsi formativi integrati di apprendimento nella lingua italiana (L2) ed educazione civica, finalizzati a favorire il conseguimento delle conoscenze e competenze linguistiche utili anche al raggiungimento dei fini di cui al DM 4 Giugno 2010 ed al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di integrazione di cui D.P.R. 179/2011.

E' prevista in particolare la realizzazione di corsi di formazione linguistica mirati al raggiungimento dei livelli A1 ed A2 del *“Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue”*.



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ai fini di garantire un'offerta formativa omogenea sull'intero territorio nazionale e qualitativamente adeguata, i corsi relativi al livello A1 e A2 devono essere realizzati sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana", realizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e riportate in allegato al presente avviso.

In particolare, i corsi andranno articolati in moduli, relativi ai risultati di apprendimento specificati in termini di competenze così come indicate nelle suddette Linee guida riferite a ascolto, lettura, interazione (scritta e orale), produzione scritta e produzione orale e dovranno essere organizzati con una durata pari a 100 ore per quelli relativi al livello A1 e pari ad 80 ore per i corsi relativi al livello A2. Per consentire a coloro che risultino essere già in possesso, in tutto o in parte, delle suddette competenze di accedere a percorsi formativi personalizzati, è necessaria una attività di verifica iniziale delle competenze individuali, esplicita nella fase dell'accoglienza (20 ore) tramite documentate procedure di riconoscimento dei crediti. Di conseguenza si potranno pertanto prevedere corsi - di durata inferiore a quella prevista al capoverso precedente - finalizzati al rinforzo delle competenze già possedute ed al raggiungimento di quelle che sono state riconosciute come carenti.

Nell'ambito di tale area sono configurabili anche corsi propedeutici al livello A1 destinati a soggetti non più vincolati all'obbligo scolastico e del tutto privi di formazione scolastica (analfabeti nella lingua d'origine).

Sono altresì previste le attività di tutoraggio alle attività didattiche.

La formazione dovrà essere erogata dai CTP e, laddove necessario, anche da altri soggetti qualificati nella didattica dell'italiano L2, individuati nel rispetto della normativa in vigore a livello delle singole Regioni anche tramite intese tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale. Tali soggetti dovranno operare in collaborazione con i CTP avvalendosi di docenti abilitati all'insegnamento nella scuola primaria o della lingua italiana nella scuola secondaria o della lingua straniera, preferibilmente di ruolo o comunque in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre anni nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata presso CTP, istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento.

Considerata la natura e le specifiche finalità del presente Avviso e nei limiti dello stesso, i soggetti di cui sopra potranno - laddove necessario - avvalersi di professionalità diverse da quelle sopraindicate, ma comunque adeguatamente qualificate. In tal caso, però, per l'eventuale rilascio del titolo attestante un livello della conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello A2, di cui all'art. 4 comma 1, lett. b) del DM 4 giugno 2010, è necessario prevedere un percorso formativo di completamento presso un CTP, le cui modalità e durata sono oggetto di un apposito accordo con il CTP medesimo o con l'ufficio scolastico regionale o territoriale di riferimento (USR o USP).

I suddetti interventi potranno essere attivati **in complementarietà ed in integrazione** dei corsi e i programmi di intervento finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia finanziati sulla base degli accordi stipulati tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le singole Regioni e Province Autonome. Al fine di evitare il doppio finanziamento, le attività di progetto non dovranno in alcun modo sovrapporsi e o duplicarsi e dovrà essere mantenuta la distinzione finanziaria delle attività progettuali.

Nell'ambito del budget di progetto, deve essere assegnata all'attuazione di tale area, almeno il 60% del totale.



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

2) Area Supporto

Tale area è finalizzata a:

- potenziare le strutture formative locali dei soggetti impegnati nel progetto in termini di allestimenti, dotazioni materiali e prodotti formativi,
- sviluppare la formazione dei formatori,
- realizzare nuovi materiali didattici e formativi dedicati ai temi dell'Accordo di Integrazione,
- attivare servizi di assistenza tecnica ai soggetti impegnati nel progetto per la regolare applicazione delle procedure contabili ed amministrative,
- promuovere forme innovative di didattica anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie e della multimedialità.

Nell'ambito del budget di progetto, deve essere assegnata all'attuazione di tale area, almeno il 10% del totale.

3 Area Servizi

Tale area prevede l'attivazione di azioni trasversali finalizzate a:

- sviluppare adeguati e capillari servizi di informazione per favorire l'accesso ai servizi formativi,
- favorire l'accoglienza dei cittadini stranieri ai fini della loro fruizione dei servizi, nonché servizi di *counselling* e orientamento, anche finalizzati a sostenere i migranti nel percorso di integrazione previsto dall'accordo,
- attivare servizi finalizzati a favorire l'accesso dei cittadini stranieri ai percorsi formativi (rimborsi dei costi di viaggio, *babysitting*, etc.),
- favorire e sostenere l'accesso e la partecipazione delle donne ai percorsi formativi,
- favorire l'integrazione dei servizi educativi, sociali e assistenziali,
- promuovere il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze formali, non formali ed informali acquisite anche nei paesi di origine,
- consolidare i processi di *governance* dei servizi di formazione linguistica,
- assicurare il controllo ed il coordinamento degli interventi progettuali, in conformità con l'assetto organizzativo indicato nella proposta progettuale,
- realizzare il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati,
- garantire il raccordo tra gli interventi progettuali e le altre azioni di formazione linguistica promosse/ finanziate a livello centrale.

Nell'ambito del budget di progetto, deve essere assegnata all'attuazione di tale area, almeno il 10% delle risorse.

Sarà possibile all'interno del cronogramma di spesa indicare l'area corrispondente a ciascuna voce di costo.

Le progettualità ricadenti nella presente azione devono intercettare le seguenti priorità specifiche definite dalla Decisione della Commissione 3926 del 21 agosto 2007, beneficiando di un contributo comunitario pari al 75% (ai sensi dell'art. 13 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE):

- n° 2 "Gruppi target specifici";
- n° 3 "Programmi ed attività di accoglienza innovativi".



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Le proposte progettuali volte ad attuare la priorità specifica n.2 (Decisione 435/2007/CE), prevedono interventi di formazione linguistica rivolti a cittadini stranieri appartenenti a target specifici e/o vulnerabili, quali: donne, analfabeti, disabili e anziani. Le proposte progettuali volte ad attuare la priorità specifica n.3 (Decisione 435/2007/CE), prevedono interventi di formazione linguistica progettati ed erogati con metodologie innovative.

I progetti devono prevedere pertanto l'attivazione di interventi formativi di carattere innovativo in termini di metodologie didattiche (per assicurare la piena conciliazione tra attività formative e professionali, valorizzare la flessibilità e la modularità dei percorsi) e/o in termini di ricorso a nuove tecnologie.

L'azione risponde ai seguenti "Principi di Base Comuni sull'integrazione":

- n° 2 "L'integrazione implica il rispetto per i valori fondamentali dell'Unione europea";
- n° 4 "Ai fini dell'integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite; mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un'effettiva integrazione";
- n° 5 "Gli sforzi nel settore dell'istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti a una partecipazione più effettiva e più attiva alla società"

4. DOMANDA DI AMMISSIONE

Il Soggetto Proponente dovrà presentare la domanda di ammissione con la relativa documentazione allegata, utilizzando esclusivamente l'apposito sito internet predisposto dal Ministero (<https://www.fondisolid.interno.it>), ed inviando la suddetta documentazione in via telematica.

Non sono ammessi invii cartacei della domanda di ammissione e della relativa documentazione allegata, pena l'esclusione.

Nel dettaglio, il Soggetto Proponente, pena l'esclusione, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di ammissione al finanziamento e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, redatta usando il **Modello on-line A**, debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri di firma). La domanda di ammissione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere accompagnata da copia elettronica, prodotta tramite scanner, di un documento di identità valido del dichiarante. Si precisa che, in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il proponente è tenuto ad accertarsi, pena l'esclusione, della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di proroga. Si precisa inoltre che, nel caso di progetti presentati dal Soggetto Capofila in partenariato con ulteriori soggetti, la domanda di ammissione deve essere redatta dal Capofila e deve recare l'indicazione espressa del Capofila e dei singoli Partner;
- b) nel caso progetti presentati dal Soggetto Capofila in partenariato con ulteriori soggetti, ciascun Partner dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, redatta usando il **Modello on-line A1**, debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri di firma). La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere accompagnata da copia elettronica, prodotta tramite scanner, di un documento di identità valido del dichiarante. Si precisa che, in caso di



- allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il proponente è tenuto ad accertarsi, pena l'esclusione, della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di proroga.;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, redatta usando il **Modello on-line B**, debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma), recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2006-2010 nel settore di riferimento della linea di attività. Detta dichiarazione deve essere accompagnata da copia elettronica, prodotta tramite scanner, di un documento di identità valido del dichiarante. Si precisa che, in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il proponente è tenuto ad accertarsi, pena l'esclusione, della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di proroga.;
- d) proposta progettuale redatta in tutte le sue parti usando il **Modello on-line C** e comprensiva delle schede Excel (scaricabili dal sito) relative al cronogramma e al budget di progetto. La proposta progettuale, comprensiva delle schede anzidette, verrà esaminata ai fini della valutazione;
- e) per tutti i partner di progetto di cui all'art. 2 lettere b), e), f), g), h), i), l) (se privati), dichiarazione di regolare iscrizione, alla data di pubblicazione dell'Avviso, alla **sezione 1 del Registro di cui all'art. 42, comma 2, D.Lgs. 286/98**, da rilasciare secondo le modalità indicate nel Modello A e A1 allegato.

In caso di mancata iscrizione al Registro di cui sopra il Soggetto Partner è tenuto ad allegare, pena l'esclusione, copia autentica – conforme all'originale depositato in pubblici registri - scannerizzata, del proprio **statuto e del proprio atto costitutivo**. Si precisa che, nel caso di progetti presentati da un Soggetto Capofila in partenariato con altri soggetti, la dichiarazione di iscrizione o, in subordine, la documentazione di cui alla presente lettera deve essere prodotta sia dai singoli Partner. **(NB:** sono dispensati dall'applicazione della presente lettera solo e soltanto i soggetti proponenti rientranti nelle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a); k); l) (se pubblici), m) e p)del presente Avviso)

Si precisa che qualora le dichiarazioni richieste non siano sottoscritte dal legale rappresentante, deve essere trasmessa copia elettronica, prodotta tramite scanner, dell'originale della **procura e / o delega** attestante il potere di firma, redatta secondo il **modello allegato** (o comunque contenente tutte le informazioni ivi richieste) e corredata di una copia leggibile di un documento in corso di validità del delegante e del delegato, pena l'esclusione. Si precisa che, in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il proponente è tenuto ad accertarsi, pena l'esclusione, della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di proroga.

L'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente in relazione alla documentazione presentata, invitandolo a produrre quanto eventualmente richiesto entro un termine stabilito dall'Autorità Responsabile medesima. La richiesta avverrà a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata e tali informazioni potranno essere comunicate solo nella medesima modalità. Si evidenzia inoltre che l'Autorità Responsabile richiederà integrazioni documentali solo se afferenti ad elementi formali della proposta progettuale ovvero relative a



mere irregolarità della documentazione amministrativa presentata. Diversamente, laddove le carenze riscontrate attengano a profili sostanziali o ad invalidità della documentazione amministrativa presentata, l'Autorità Responsabile non consentirà sanatorie od integrazioni di sorta. L'esercizio della suddetta facoltà è escluso in caso di mancata allegazione documentale e/o progettuale.

Fatte salve le responsabilità del Soggetto Proponente, si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni stabilite dall'art. 76, del D.P.R. 445/2000, e la conseguente applicazione dell'art. 483 c.p..

Al riguardo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ovvero di chiederne la dimostrazione attraverso l'esibizione di atti o documenti idonei..

5. STRUTTURA DEI PROGETTI

5.1 Destinatari

In conformità con quanto disposto dall'art. 1 della Decisione istitutiva del Fondo 2007/435/CE e secondo quanto precisato dalla Comunicazione SOLID/2010/24 del Comitato SOLID, sono ammessi in qualità di destinatari finali dei progetti:

- i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per esempio vittime di tratta, purché non rientranti nell'ambito del Fondo Europeo Rifugiati.

Non rientrano tra le categorie di destinatari i cittadini di Paesi terzi che:

- hanno presentato una domanda di asilo riguardo alla quale non è stata ancora presa una decisione definitiva;
- godono dello status di rifugiati o della protezione sussidiaria o che comunque soddisfano i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati o sono ammissibili alla protezione sussidiaria;
- hanno acquisito la cittadinanza italiana.

5.2 Durata

Il progetto dovrà iniziare a seguito della firma della Convenzione di Sovvenzione tra il Soggetto Proponente e l'Autorità Responsabile e dovrà essere concluso entro e non oltre il 30 giugno 2013, che costituisce il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese.

5.3 Ambito territoriale

A pena di esclusione, le attività esecutive dei progetti e l'ambito territoriale dell'intervento dovranno avere dimensione regionale o, nel caso di progetti presentati da Province autonome, dimensione territoriale.

5.4 Articolazione dei progetti

A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere presentati, usando esclusivamente il sito internet predisposto dal Ministero (<https://www.fondisolid.interno.it>), compilando *on-line* i modelli presenti sul sito stesso (**Modello on-line A** "Domanda di ammissione al finanziamento e autodichiarazioni del Soggetto Proponente in forma singola e/o Soggetto Capofila"; **Modello on-line A1** "Autodichiarazioni Partner"; **Modello on-line B** "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2006-2010"; **Modello on-line C** "Modello per la presentazione dei progetti" e relativi allegati), e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.

Il mancato rispetto del presente articolo determina l'esclusione/inammissibilità del progetto.



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

6. COSTI AMMISSIBILI E PIANO FINANZIARIO

Ogni Regione/ Provincia autonoma può presentare **non più di un progetto a valere sul presente bando**.

Il budget complessivo di ciascun progetto proposto dovrà essere compreso tra Euro 175.000,00 e la dotazione finanziaria stabilita alla voce “contributo totale” per ogni Regione o Provincia Autonoma nella tabella di seguito riportata.

Le allocazioni finanziarie previste per ogni Regione/ Provincia Autonoma derivano dalla somma del contributo fisso (che prevede uno stanziamento pari ad euro 175.000,00) e del contributo variabile, derivante dal rapporto tra lo stanziamento complessivo residuo e l'indice di incidenza della popolazione straniera residente nel territorio (Regione/Provincia Autonoma) rispetto al totale nazionale.

Regioni - Province autonome	% di incidenza su totale italiano*	contributo fisso	contributo variabile	Totale
Abruzzo	1,45%	€ 175.000,00	€ 120.712,50	€ 295.712,50
Basilicata	0,21%	€ 175.000,00	€ 17.482,50	€ 192.482,50
Bolzano - Prov. Aut.	1,04%	€ 175.000,00	€ 86.580,00	€ 261.580,00
Calabria	1,03%	€ 175.000,00	€ 85.747,50	€ 260.747,50
Campania	3,59%	€ 175.000,00	€ 298.867,50	€ 473.867,50
Emilia Romagna	12,64%	€ 175.000,00	€ 1.052.280,00	€ 1.227.280,00
Friuli Venezia Giulia	2,73%	€ 175.000,00	€ 227.272,50	€ 402.272,50
Lazio	8,71%	€ 175.000,00	€ 725.107,50	€ 900.107,50
Liguria	3,00%	€ 175.000,00	€ 249.750,00	€ 424.750,00
Lombardia	26,11%	€ 175.000,00	€ 2.173.657,50	€ 2.348.657,50
Marche	3,60%	€ 175.000,00	€ 299.700,00	€ 474.700,00
Molise	0,14%	€ 175.000,00	€ 11.655,00	€ 186.655,00
Piemonte	7,56%	€ 175.000,00	€ 629.370,00	€ 804.370,00
Puglia	1,94%	€ 175.000,00	€ 161.505,00	€ 336.505,00
Sardegna	0,56%	€ 175.000,00	€ 46.620,00	€ 221.620,00
Sicilia	2,18%	€ 175.000,00	€ 181.485,00	€ 356.485,00
Toscana	8,41%	€ 175.000,00	€ 700.132,50	€ 875.132,50
Trento - Prov. Aut.	1,27%	€ 175.000,00	€ 105.727,50	€ 280.727,50
Umbria	1,83%	€ 175.000,00	€ 152.347,50	€ 327.347,50
Valle d'Aosta	0,20%	€ 175.000,00	€ 16.650,00	€ 191.650,00
Veneto	11,80%	€ 175.000,00	€ 982.350,00	€ 1.157.350,00
Tot.	100,00%	€ 3.675.000,00	€ 8.325.000,00	€ 12.000.000,00

* Indicatore di concentrazione migratoria stimato come media tra gli stock dei permessi validi al 31/12/2010, 31/12/2009, 31/12/2008



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Il contributo totale assegnato ad ogni Regione/ Provincia autonoma è a carico del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi ed è suddiviso in una quota comunitaria pari al 75% ed una quota nazionale pari al 25%. L'eventuale contributo del Soggetto Beneficiario o di terzi, nonché gli eventuali introiti del progetto, concorreranno alla definizione del piano finanziario complessivo, relativamente alla parte di cofinanziamento nazionale e, dunque, nel prescritto limite del 25%.

Il budget di ciascuna proposta progettuale dovrà obbligatoriamente prevedere una voce di costo specifica relativa alla **certificazione** da parte di un revisore indipendente di tutte le spese sostenute, non superiore al 7% dei costi diretti, Iva inclusa, da imputare alla voce di costo "G: Costi derivanti da disposizioni comunitarie" del Modello di budget allegato al Modello on-line C.

Nei casi di mancata presentazione di proposte progettuali da parte di una o più Regioni, di parziale utilizzo del contributo, restituzione del contributo, inammissibilità di una o più proposte progettuali, ed in generale in ogni ipotesi di sopravvenuta disponibilità aggiuntiva di fondi, l'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà di destinare le risorse residue eventualmente disponibili, secondo le medesime modalità di ripartizione applicate per l'assegnazione del contributo variabile, ai fini dell'ampliamento delle proposte progettuali.

I dettagli inerenti alle modalità e le tempistiche di erogazione del finanziamento assegnato, saranno specificati nella Convenzione di Sovvenzione.

Il soggetto proponente capofila in sede di sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione sarà tenuto a comunicare il proprio conto di "contabilità speciale" aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato - Banca d'Italia - sul quale questa Amministrazione erogherà il finanziamento per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti Finanziari con l'Unione Europea - e il capitolo di bilancio sul quale lo stesso soggetto proponente capofila effettuerà le transazioni finanziarie per l'attuazione del progetto.

Si precisa che, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 3 della Legge n.136/2010, i beneficiari, al ricorrere dei presupposti di legge, saranno tenuti a comunicare all'Amministrazione, per ciascun partner che realizzi attività progettuali, i dati necessari ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere documentazione ulteriore in caso di sopravvenuta necessità.

7. RISORSE FINANZIARIE/RIPARTIZIONE FONDO

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso ammontano ad **Euro 12.000.000,00** (dodici milioni/00) (IVA inclusa).

Saranno finanziati esclusivamente i progetti che avranno ottenuto almeno 65 punti, come previsto nel successivo art. 12.

In caso di parziale utilizzo delle risorse finanziarie complessive, si procederà alla ripartizione delle relative disponibilità secondo le modalità di cui all'articolo 6.



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando esclusivamente il sito internet predisposto dal Ministero dell'Interno all'indirizzo <https://www.fondisolid.interno.it> a partire dalle ore 12.00 del 07/02/2012.

Come indicato nel “Manuale Utente a supporto dei Soggetti Beneficiari per l'utilizzo del Sistema Informativo Solid nell'ambito degli Avvisi FEI 2011”, i Soggetti Proponenti debbono uniformarsi ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione:

- **Posta Elettronica Certificata:** al fine di utilizzare un sistema di posta elettronica con valenza legale attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, i Soggetti Proponenti hanno l'obbligo di dotarsi nell'ambito della partecipazione al presente Avviso pubblico di una casella di Posta Elettronica Certificata – PEC. Al fine dell'attivazione della PEC, il richiedente deve fare richiesta a un Gestore autorizzato al rilascio della stessa;
- **Firma Digitale:** al fine di permettere l'identificazione in modo certo dei firmatari delle domande di ammissione al finanziamento, è richiesto che i firmatari stessi (legali rappresentanti degli enti richiedenti o loro delegati) si dotino di firma digitale. Al fine di ottenere il rilascio della firma digitale, la persona interessata deve fare richiesta ai Gestori autorizzati.

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell'amministrazione digitale”), così come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, i servizi di rilascio della Posta Elettronica Certificata e della Firma Digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso DigitPA che pubblica i relativi albi sul suo sito internet www.digitpa.gov.it.

Per usare il sito internet predisposto dal Ministero <https://www.fondisolid.interno.it>, i Soggetti Proponenti debbono preliminarmente registrarsi al sito stesso. Per registrarsi, è necessario disporre della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale. La procedura di registrazione al sito è completamente *on line*. Le registrazioni che sono state effettuate per partecipare agli Avvisi degli anni precedenti possono essere usate per partecipare anche al presente Avviso. Usando le credenziali (*login* e *password*) fornite in fase di registrazione, i Soggetti Proponenti registrati accederanno ad un'area riservata nella quale potranno:

- preparare il Modello *on-line* A, ed eventualmente il Modello *on-line* A1, in tutte le loro parti;
- caricare tutti gli allegati richiesti in formato elettronico; i tipi di allegati accettati sono: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .p7m, .tif, .jpg, .txt, .odt, .ods, .rtf. Si sottolinea la necessità che tutti gli allegati forniti, in particolare quelli prodotti tramite scanner siano completi e leggibili in tutte le loro parti;
- generare il file, in formato *pdf*, contenente la domanda di finanziamento da firmare digitalmente;
- caricare il file “Documento di progetto” (l'estensione di una firma digitale può essere o p7m o pdf) firmato digitalmente e inviare la domanda con tutti gli allegati all'Amministrazione.

L'avvenuto positivo invio della domanda all'Amministrazione sarà attestato da una ricevuta trasmessa automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal Soggetto Proponente in fase di registrazione. Tale ricevuta farà fede della data e dell'ora di invio del messaggio di posta elettronica certificata quale istante di inoltro della domanda all'Amministrazione. La suddetta comunicazione non costituisce certificazione di regolarità o ammissibilità o finanziabilità della proposta.



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

9. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno pervenire **esclusivamente** per via telematica, **entro e non oltre le ore 18:00:00" del 30/04/2012**, pena l'inammissibilità dei medesimi. Si precisa che la ricezione dei progetti in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del Soggetto Proponente. Saranno considerati in ogni caso inammissibili le proposte progettuali non pervenute entro e non oltre le ore 18.00' 00" del 30 aprile 2012.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto, costituisce prova della data e dell'ora di invio, **unicamente** il messaggio di posta elettronica certificata generato dal sito internet del Ministero e inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal proponente. Lo stesso messaggio costituisce ricevuta di avvenuto inoltro della domanda all'Amministrazione.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Fermo restando quanto ulteriormente previsto nel corpo del presente Avviso, sono considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le proposte progettuali:

- a) prive della firma digitale del legale rappresentante (o di persona munita di comprovati poteri di firma) ovvero firmate digitalmente da persona diversa dal legale rappresentante (o di persona munita di comprovati poteri di firma) o con firma digitale scaduta o revocata;
- b) presentate da soggetti, in forma singola od associata, diversi in tutto o in parte da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 2;
- c) che risultino già presentate per lo stesso Avviso dal medesimo Soggetto Proponente Capofila sia singolarmente che in partenariato/raggruppamento e/o consorzio. In tali ipotesi saranno considerate inammissibili tutte le domande presentate dal medesimo Soggetto Proponente Capofila;
- d) prive di uno o più documenti di cui all'art. 4;
- e) prive di un documento di identità valido del dichiarante ogni qualvolta richiesto dal presente Avviso;
- f) prive delle informazioni richieste a pena di esclusione nel presente Avviso;
- g) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente art. 5.2;
- h) che prevedano un ambito territoriale di realizzazione non conforme a quanto indicato al precedente art. 5.3;
- i) che prevedano un budget complessivo di progetto superiore alla dotazione prevista al precedente art. 7;
- j) che presentino delle spese non ammissibili ai sensi dell'allegato XI della Decisione della Commissione 2008/457/CE, qualora tali spese risultino superiori al 10% del costo complessivo del progetto;
- k) pervenute con modalità diverse da quelle previste dall'art. 8;
- l) pervenute telematicamente all'ufficio destinatario oltre il termine di cui al precedente art. 9.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente mediante messaggio di posta elettronica certificata che costituisce notifica, a tutti gli effetti di legge.



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

11. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più Commissioni nominate dall'Autorità Responsabile. Ciascuna Commissione sarà composta da almeno un presidente e due membri.

La/le Commissione/i procederà/anno all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e, successivamente, procederanno alla valutazione dei progetti ammissibili a finanziamento.

A conclusione della fase di valutazione sarà redatta una graduatoria che verrà pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno.

12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Superata la fase di ammissibilità, i progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri e *sub*-criteri:



GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
Criteri di valutazione		Punteggio
Proposta progettuale		
1. Qualità complessiva della proposta progettuale		
1.1	Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale	0-5
1.2	Definizione di obiettivi articolati tra obiettivo generale di progetto e obiettivi specifici	0-5
1.3	Indicazione di attività definite e dettagliate, in corrispondenza con gli obiettivi di progetto	0-10
1.4	Adeguatezza della metodologia di intervento rispetto agli obiettivi generali e specifici ed in termini di fattibilità	0-5
1.5	Innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, strumenti adottati)	0-5
2. Qualità dei risultati attesi		
2.1	Definizione chiara e specifica dei risultati attesi	0-5
2.2	Significatività degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di progetto	0-5
3. Criteri specifici: sostenibilità e complementarità		
3.1	Indicazione di fonti di finanziamento disponibili per la prosecuzione dell'intervento	0-2
3.2	Complementarità con altri interventi per l'integrazione attivati sul territorio	0-1
4. Congruità e coerenza del budget di spesa, della tempistica di progetto e del cronogramma di spesa		
4.1	Costi inammissibili = 0% = 2 Costi inammissibili >0,1% e <6% = 1 Costi inammissibili >6,1% e ≤ 10% = 0	0-2
4.2	Corretta imputazione delle voci di spesa nelle categorie di spesa come previsto dal Manuale delle Spese Ammissibili e congruità dei massimali di spesa per consulenti o personale esterno previsti dalla circ. n.2/2009 del Ministero del Lavoro	0-5
4.3	Congruità tra budget e attività previste da progetto in termini di: numero dei destinatari raggiunti; ampiezza del territorio coinvolto.	0-10
4.4	Bilanciamento tra le voci di spesa del progetto e quanto previsto dall'art.3 dell'Avviso (ripartizione 3 aree di intervento)	0-5
4.5	Attendibilità della tempistica e del cronogramma di spesa stimate per la realizzazione del progetto	0-2
Soggetto proponente		
5. Esperienze, competenze del soggetto proponente e capacità di attivare reti supplementari		
5.1	Numero e qualità dei progetti realizzati relativi alle specifiche tematiche oggetto dell'avviso e alla gestione dei Fondi comunitari. In caso di assenza di progetti, assegnare il punteggio 0	0-2
6. Qualità della struttura organizzativa		
6.1	Definizione dell'organigramma e delle relazioni funzionali	0-3
6.2	Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel Gruppo di lavoro rispetto al ruolo ricoperto	0-3
6.3	Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione	0-10
7. Capacità del Soggetto Proponente di attivare reti di intervento		
7.1	Attivazione di reti/partenariati permanenti con enti formativi istituzionali (CTP eUSR)	0-5
7.2	Grado di coinvolgimento nelle attività di progetto degli enti formativi istituzionali (CTP eUSR)	0-10
TOTALE		100

Ai fini dell'ammissione al finanziamento, il progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 65 punti.



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

I progetti che presentino spese non ammissibili, in misura non superiore al 10% del costo complessivo del progetto stesso, saranno ammessi alla fase di valutazione.

13. DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

A conclusione dell'istruttoria, la/le Commissione/i incaricata/e definisce/ono l'elenco finale dei progetti ammessi a finanziamento.

Tale elenco diverrà definitivo a seguito dell'approvazione dello stesso con decreto dell'Autorità Responsabile che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno

La documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, sarà acquisita dall'Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 252/1998.

Dell'assegnazione del contributo sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata, al Soggetto Beneficiario.

Il Soggetto Beneficiario stipulerà con l'Autorità Responsabile una Convenzione di Sovvenzione secondo lo Schema allegato al presente Avviso.

14. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

Per l'assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 10 della Decisione della Commissione 2008/457/CE, si procederà alla sottoscrizione di una "Convenzione di Sovvenzione" tra il Beneficiario Finale e l'Autorità Responsabile, sottoposta agli obblighi ed ai vincoli di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La sovvenzione concessa sarà pari al costo complessivo del progetto, eventualmente decurtato di un importo pari alle spese presentate ma ritenute non ammissibili dalla Commissione di Valutazione. Ciò in conformità a quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 2007/435/CE, dalla Decisione della Commissione 2008/457/CE e dal "Manuale delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori" - versione n. 4 del 16 marzo 2011. L'importo eventualmente decurtato non potrà essere coperto da cofinanziamento da parte del Soggetto Proponente.

15. VARIAZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

Su richiesta motivata trasmessa mediante posta elettronica certificata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato e secondo le modalità previste nella Convenzione di Sovvenzione, sempre che le variazioni proposte rientrino nelle indicazioni del presente Avviso e non mutino la sostanza del progetto quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

16. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato, è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione del Consiglio 2007/435/CE, dalla Decisione della Commissione 2008/457/CE, dalla



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Decisione 2011/1189/CE (Modifiche alla Decisione 2008/457/CE, con sostituzione dell'allegato XI) e dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione. Il Vademecum di attuazione per i Beneficiari Finali, con i relativi allegati, costituiscono una guida alla rendicontazione delle spese in linea con quanto previsto dalle regole di ammissibilità del Fondo.

Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare tutta la documentazione contabile e di progetto al fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalle Decisioni comunitarie ed è tenuto a presentare una relazione intermedia ed una finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del progetto finanziato.

Inoltre, i Soggetti Proponenti/Beneficiari Finali del finanziamento FEI, hanno l'obbligo di garantire la raccolta, l'archiviazione e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari ed ai servizi offerti.

17. CONTROLLI

L'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni come previsto dalla Decisione 2007/435/CE e dalla Decisione 2008/457/CE, sulla corretta esecuzione del progetto anche avvalendosi di organi istituzionali individuati a livello locale. A tali *audit* potrà partecipare anche un rappresentante della Commissione Europea.

Nel caso in cui, a seguito di controlli, fossero accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario Finale sarà richiesto di provvedere entro e non oltre il termine indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione di irregolarità, il Beneficiario Finale non provvedesse a porre in essere azioni correttive nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà al recesso secondo le modalità previste dalla Convenzione di Sovvenzione, nonché alla revoca del finanziamento e al conseguente recupero finanziamento dei fondi, salvo in ogni caso il diritto dell'Autorità Responsabile al risarcimento degli eventuali danni.

Le relative procedure verranno dettagliate in sede di Convenzione di Sovvenzione con il Beneficiario Finale.

18. IRREGOLARITÀ E SANZIONI

In caso di irregolarità, si applicano le disposizioni di cui al Capo 4 della Decisione 2008/457/CE.

In ogni caso, il contributo può essere revocato qualora il Beneficiario Finale:

- a) si rifiuti di collaborare alle visite ispettive nell'ambito dei controlli;
- b) si rifiuti di provvedere a sanare le eventuali irregolarità di cui all'art. 17 del presente Avviso;
- c) interrompa o modifichi, senza previa autorizzazione dell'Autorità Responsabile, l'esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
- e) esegua, in termini qualitativi e/o quantitativi, attività progettuali in tutto o in parte difformi da quelle approvate;
- f) eroghi servizi in favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il FEI;
- g) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

- h) non produca la documentazione richiesta dall'Autorità Responsabile ovvero renda false dichiarazioni ai fini dell'ammissione al finanziamento. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, oltre a comportare sanzioni penali ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, costituiscono causa d'esclusione dall'ammissione al presente Avviso.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La revoca è disposta nelle medesime forme dell'assegnazione del contributo, con atto dell'Autorità Responsabile che dispone, altresì, in merito alle procedure di recupero delle somme assegnate.

19. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

20. OBBLIGHI PUBBLICITARI

In tema di informazione e pubblicità, i soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea n. 2008/22/CE del 19 dicembre 2007 e dal Vademecum dei Beneficiari finali FEI.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto dell'art. 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

22. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo e-mail dlci.fondointegrazione@interno.it, entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione dei progetti.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sui siti internet www.interno.it e <https://www.fondisolid.interno.it>.

Si rimanda, altresì, alla Procedura di help desk – pubblicata sui siti internet www.interno.it e <https://www.fondisolid.interno.it> - per la richiesta di informazioni in sede di proposizione delle proposte progettuali.

23. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati visionabili dal sopracitato sito internet:

- Fac-simile Modello *on-line* A “Domanda di ammissione al finanziamento e autodichiarazioni Soggetto Proponente in forma singola e/o Soggetto Capofila”;
- Fac-simile Modello *on-line* A1 “Autodichiarazioni Partner”;



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

- Fac-simile Modello *on-line* B “Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell’Avviso nel quinquennio 2006-2010”;
- Fac-simile Modello *on-line* C “Modello per la presentazione dei progetti” e gli allegati al Modello C in formato MS Excel;
- Fac-simile Schema di Convenzione di Sovvenzione;
- Manuale utente (che verrà pubblicato dall’Autorità Responsabile);
- Manuale delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate;
- Fac-simile Modello di delega.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Eleonora Corsaro, Viceprefetto, e-mail. dlci.fondointegrazione@interno.it

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
(Malandrino)